

Ministero dello sviluppo economico

**Circ. 6-5-2010 n. 3635/C**

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le imprese e per l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi, Divisione XXI - Registro delle imprese.

**15. [D.Lgs. n. 59 del 2010](#), [art. 81](#) (Disposizioni relative a marchi ed attestati di qualità dei servizi)**

15.1. Si ritiene, infine, opportuno segnalare che l'articolo 81 del decreto legislativo in oggetto, in conformità ad esplicita previsione in tal senso della corrispondente Direttiva, ha previsto che "i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008".

L'obbligo in questione non è al momento munito di specifica disposizione sanzionatoria, benché la sua mancata osservanza possa non restare priva di conseguenze nell'ambito di disposizioni idonee a sanzionare ad altri specifici fini e più in generale il mancato rispetto di prescrizioni di legge. Questo Ministero intende comunque allestire una apposita sezione del proprio sito in cui dare notizia delle comunicazioni pervenute, in modo da generare un interesse aggiuntivo all'adempimento in questione da parte dei soggetti obbligati ed interessati a tale ulteriore strumento di diffusione della conoscenza dell'attività di attestazione della qualità dei servizi da esse effettuata.

A tale proposito si richiede a tutti i soggetti obbligati di inviare le predette comunicazioni a questo Ministero, presso la scrivente Direzione generale, Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi, nonché via e-mail all'indirizzo [emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it). La comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi di informazione previsti dalla predetta norma nonché l'indicazione del sito internet ove le informazioni richieste dalla norma sono reperibili da parte di tutti gli interessati. Ulteriori indicazioni sul contenuto minimo delle comunicazioni saranno fornite in seguito pubblicandole sul sito istituzionale del Ministero.

Il Direttore generale Gianfrancesco Vecchio